ItaliaOggi
30-OTT-2026
da pag. 28 / foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14249 Diffusione: 12604 Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)
DATA STAMPA
45° Anniversario

LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Una palestra per testare gli algoritmi contro l'evasione fiscale

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Fisco e intelligenza artificiale: necessaria una sperimentazione controllata per gli algoritmi destinati a individuare evasione e anomalie fiscali. Una sorta di "sandbox" per sperimentare l'intelligenza artificiale prima che gli algoritmi entrino stabilmente nei processi di controllo fiscale. È una delle proposte contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, dedicata al contrasto dell'evasione, alla sicurezza delle banche dati e alla tutela della riservatezza dei contribuenti (si veda *ItaliaOggi* del 22/10/2026). Il documento conclusivo raccoglie il frutto di circa 2 anni e mezzo di lavori, nel corso dei quali la commissione parlamentare ha audito i principali protagonisti, fra i quali l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, il Garante della privacy e le categorie professionali.

L'obiettivo, auspicato dalla commissione presieduta da Maurizio Casasco (Forza Italia), è introdurre un ambiente di sperimentazione controllata all'interno del quale poter verificare preventivamente l'efficacia, l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale destinati a essere utilizzati dall'amministrazione finanziaria nell'azione di contrasto all'evasione e nella compliance fiscale. In questa palestra degli algoritmi dovrebbero essere coinvolti i protagonisti di queste attività, ovvero il ministero dell'Economia e delle finanze, le Agenzie fiscali e Sogei, con la partecipazione, secondo le rispettive competenze, delle autorità preposte alla digitalizzazione, alla cybersicurezza e alla protezione dei dati personali.

All'interno di questo ambiente protetto potrebbero essere sperimentati strumenti destinati all'analisi del rischio fiscale, all'individuazione delle frodi, alla selezione delle anomalie e alla promozione dell'adempimento spontaneo. La sperimentazione dovrebbe consentire di misurare non soltanto la capacità degli algoritmi di individuare situazioni potenzialmente irregolari, ma anche la frequenza degli errori, la qualità delle informazioni utilizzate e le conseguenze sui diritti dei contribuenti. Il tutto all'interno di un contesto normativo che fa riferimento al regolamento (Ue) 2024/1689, il cosiddetto AI Act, che disciplina proprio le sandbox regolamentari per lo sviluppo e la verifica dei sistemi di intelligenza artificiale.

La proposta della commissione si inserisce in una trasformazione più ampia dell'attività di controllo fiscale. La maggiore disponibilità di informazioni che affluiscono nell'Anagrafe tributaria e, più in generale, nel Sistema informativo della fiscalità (Sif) non garantisce automaticamente una migliore conoscenza della posizione fiscale del singolo contribuente. Un'anomalia può dipendere da errori di classificazione, da informazioni non aggiornate, da duplicazioni o da circostanze economiche perfettamente legittime che il modello statistico-matematico di controllo e governo delle banche dati non è in grado di interpretare.

La commissione individua proprio nell'interoperabilità, nella tempestività e nella qualità delle informazioni alcune condizioni essenziali per migliorare l'efficacia dei controlli fiscali. Risultare positivi a un rischio fiscale predefinito non significa essere un evasore. Questo tema risulta particolarmente rilevante alla luce della nuova disciplina sull'analisi del rischio introdotta dal dlgs 13/2024 e del successivo riordino normativo. L'analisi del rischio si fonda sull'elaborazione di informazioni attraverso modelli deterministici o probabilistici, finalizzati anche a individuare la probabilità di comportamenti fiscalmente irregolari. È necessario, però, distinguere la selezione del contribuente dalla dimostrazione della violazione. Un punteggio attribuito da un algoritmo, l'incoerenza tra indicatori economici o una movimentazione finanziaria apparentemente anomala possono giustificare ulteriori approfondimenti, ma mai costituire la prova automatica di un'evasione fiscale. Sotto questo profilo la commissione sottolinea espressamente la necessità di evitare che gli strumenti algoritmici diventino fonti autonome di decisioni amministrative o producano presunzioni sottratte al contraddittorio.

Il vero valore della palestra degli algoritmi invocata dalla commissione potrebbe risiedere proprio nella possibilità di verificarne preventivamente il funzionamento, misurandone anche i risultati erronei. Un sistema capace di individuare numerose anomalie non è necessariamente efficiente se una parte rilevante delle segnalazioni riguarda falsi positivi, ovvero contribuenti regolari. Occorre quindi misurare non soltanto il numero delle posizioni selezionate o il gettito potenzialmente recuperabile, ma anche la precisione delle segnalazioni, la frequenza dei falsi positivi e la capacità del sistema di distinguere comportamenti illeciti da situazioni economicamente giustificate o comunque giustificabili.

La sperimentazione dovrebbe inoltre assicurare la minimizzazione dei dati, la tracciabilità delle operazioni, la protezione della riservatezza e il controllo degli accessi alle informazioni. Prima di affidare agli algoritmi un ruolo crescente nella selezione dei contribuenti, occorre verificarne scrupolosamente l'affidabilità e la compatibilità con i principi che governano l'azione amministrativa, perché un sistema fiscale più informato non è necessariamente anche più preciso ed efficace.

Il successo nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei controlli fiscali dovrà essere misurato anche dalla sua capacità di evitare contestazioni ingiustificate, che minano alla radice il rapporto fra fisco e contribuenti.

Andrea Bongi

© Riproduzione riservata


Redditi 2026, ultima chiamata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1601 - T.1997